

## ISTITUTI DEFLATTIVI

---

### ***Nuovi interpelli: esclusa l'impugnabilità della risposta***

di **Alessandro Bonuzzi**

Le risposte alle istanze di interpello **non sono impugnabili**. Ciò vale anche per l'interpello **disapplicativo** per il quale è prevista la possibilità di proporre ricorso solo unitamente all'avviso di accertamento.

Lo ha precisato la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 9/E](#) di ieri che fornisce le prime istruzioni in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate a seguito delle modifiche apportate dal **D.Lgs. 156/2015**.

La regola da tener presente è che il solo atto suscettibile di impugnazione è l'atto impositivo, non essendo, invece, **direttamente e autonomamente** aggredibile dal contribuente la **riposta** dell'Ufficio a nessuna delle 4 nuove fattispecie di interpello.

Di **positivo** c'è che in questo modo si elimina il rischio che, in sede di giudizio instaurato avverso l'avviso di accertamento, possa essere preclusa la contestazione di eventuali **vizi della risposta** all'interpello, qualora questi abbiano influenzato la legittimità dell'atto.

A maggior ragione, è preclusa la possibilità di impugnare le risposte dell'Agenzia che contestano vizi di **inammissibilità** dell'istanza.

Altro aspetto rilevante delle modifiche apportate dal decreto delegato è la regola generalizzata del **silenzio assenso**, effetto questo che prima caratterizzava solo le istanze di interpello ordinario.

Collegata vi è l'attribuzione ai termini previsti per la risposta di quel carattere di **perentorietà** che non riguardava tutte le tipologie di istanze della disciplina precedente. Peraltro, i tempi previsti per la risposta sono stati **ridotti**. Si ricorda, infatti, che l'Amministrazione deve fornire il proprio parere entro:

- **90 giorni** dalla ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente per gli **interpelli ordinari**, sia puri che qualificatori;
- **120 giorni** per tutte le altre tipologie di istanze.

Un requisito fondamentale che si deve rispettare in sede di presentazione di un interpello è quello della **preventività**. Al riguardo, la circolare chiarisce che in base alla nuova disciplina l'istanza deve essere proposta:

- **prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione**, se l'interpello sottende comportamenti collegati all'adempimento dichiarativo. Ciò vale sia nell'ambito delle imposte dirette che dell'Iva;
- **prima dell'assolvimento dell'obbligo fiscale oggetto dell'istanza** o comunque connesso alla fattispecie.

Pertanto, con particolare riferimento all'interpello probatorio per la disapplicazione della disciplina delle **società di comodo**, si deve ritenere che il termine di presentazione sia – per i soggetti solari – quello 30 settembre. Tale regola non può che essere applicabile già per l'anno 2015 - Unico 2016.

Da ultimo si vuole evidenziare un aspetto legato alla **regolarizzazione** da parte del contribuente di alcune manchevolezze dell'interpello.

Sul punto la circolare chiarisce che quando l'Amministrazione riscontra che l'istanza è priva di uno dei requisiti **suscettibili di regolarizzazione**, come ad esempio l'indicazione del tipo di istanza, essa è tenuta ad invitare il contribuente a regolarizzare gli elementi carenti.

Tuttavia, a beneficio dell'istante, ancorché a discrezione dell'Agenzia, la procedura può essere attivata solo nell'ipotesi in cui i vizi **pregiudichino** la possibilità di istruire l'istanza e di rendere una risposta in merito. Pertanto, fuori da questi casi, l'*iter* dell'interpello dovrebbe proseguire senza "soste".